

titoli e vi è buona fede dell'acquirente." – Art. 1154 cod. civ.: "A colui che ha acquistato conoscendo l'illegittima provenienza della cosa, non giova l'erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario." – Art. 1155 cod. civ.: "Se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile, quella tra essi che ne ha acquistato in buona fede il possesso è preferito alle altre, anche se il suo titolo è in data posteriore".

7. Le parti si chiarano vicendevolmente edotte e pienamente consapevoli del testo degli artt. Art. 1470 e ss. cod. civ. e, in particolare dell'art. 1470, commi 1 e 2, cod. civ., art. 1478, comma 1, cod. civ. e 1490 cod. civ., che di seguito si riportano: - "La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trova al momento della vendita. Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita". – "Se al momento del contratto la cosa venduta non sia di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore". – "Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in malafede taciuto al compratore i vizi della cosa".

8. Si conviene espressamente la competenza esclusiva del Foro ove ha la sede l'Acquirente per qualsiasi controversia inerente, connessa e conseguente questo contratto.

Senago, Li

ALIENANTE

ACQUIRENTE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Cod. Civ., l'Alienante, dopo averne presa attenta e specifica conoscenza e visione, approva e ed accetta espressamente le clausole: "3" e "8" che precedono.

Senago, Li

Per presa visione ed accettazione delle clausole suindicate

ALIENANTE
